



# Corte dei Conti

N. 32/CONTR/D.REL-S/06

Repubblica Italiana  
In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti  
a Sezioni riunite, composte dai magistrati:

Presidente:	Francesco	STADERINI
Presidenti di Sezione:	Tullio	LAZZARO
	Fulvio	BALSAMO
	Rosario E.	BALDANZA
	Giuseppe S.	LAROSA
	Enrico	GUSTAPANE
Consiglieri:	Maurizio	MELONI
	Luigi	MAZZILLO
	Mario	FALCUCCI
	Giuseppe	COGLIANDRO
	Claudio	IAFOLLA
	Angelo	BUSCEMA
	Carlo	CHIAPPINELLI
	Simonetta	ROSA
	Pietro	RUSSO
	Ermanno	GRANELLI
	Renzo	LIBERATI
	Gabriele	AURISICCHIO
	Maurizio	PALA
	Giovanni	COPPOLA
	Fabio	VIOLA
	Mario	NISPILANDI
	Stefano	SIRAGUSA
	Giovanni	MARROCCO
	Giorgio	CANCELLIERI
	Antonio	MEZZERA
	Vincenzo	PALOMBA
I Referendario	Luisa	D'EVOLI

ha pronunciato la seguente

## DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2005 e sui conti ad esso allegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili, della

Cassa delle ammende, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, del Fondo edifici di culto, presentati dal Ministro dell'economia e delle finanze;

visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata ed integrata, fra l'altro, dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, dalla legge 25 giugno 1999, n. 208 e dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito nella legge 31 ottobre 2002, n. 246;

visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e la legge 20 dicembre 1996, n. 639, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, nonché l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per l'accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante il regolamento per la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, in materia di procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato e il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482, in materia di pagamenti da e per l'estero delle Amministrazioni statali;

visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come successivamente modificato ed integrato, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317;

vista la legge 23 novembre 2001, n. 410 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento;

visti il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 2002, n. 123, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di modalità di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato e il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che approva il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

vista la legge 15 giugno 2002, n. 112 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante, fra l'altro, disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture e il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, recante, fra l'altro, interventi urgenti in materia tributaria e di privatizzazioni;

visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante disposizioni in materia di debito pubblico;

vista la legge 24 aprile 2004, n. 104 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione;

vista la legge 30 luglio 2004, n. 191 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica;

vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005);

vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005;

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2004, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005;

vista la legge 11 novembre 2005, n. 233, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005;

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 novembre 2005, con il quale sono state ripartite in capitoli le variazioni alle unità previsionali di base apportate dalla citata legge di assestamento;

vista la legge 2 dicembre 2005, n. 248 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

uditi nella pubblica udienza del 28 giugno 2006 il relatore, Presidente di sezione Fulvio BALSAMO, ed il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore generale Claudio DE ROSE.

Ritenuto in

F A T T O

Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005 è stato presentato alla Corte dei conti dal Ministro dell'economia e delle finanze, quanto al conto del bilancio ed ai conti ad esso allegati, il 29 maggio 2006, e quanto al conto generale del patrimonio ed ai conti ad esso allegati, il 15 giugno 2006.

Risulta allegato al rendiconto un prospetto riepilogativo in materia di regolazioni contabili e debitorie.

Con nota del 12 giugno 2006 il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ha rappresentato la necessità di apportare rettifiche al consuntivo del Ministero per i beni e le attività culturali.

Sono stati rilevati:

in ordine all'ENTRATA:

- a) capitoli per i quali si riscontrano discordanze dei relativi importi rispetto a quelli risultanti nelle contabilità delle amministrazioni;
- b) capitoli per i quali gli importi dei residui attivi finali registrati nel rendiconto risultano diversi dagli importi che si ottengono sottraendo dai residui iniziali i versamenti effettuati nell'anno in conto residui ed aggiungendo i residui di competenza dell'esercizio;
- c) nel "riscosso residui" dell'anno importi non derivanti da rilevazioni contabili, ma calcolati come differenza fra il totale dei residui riscossi e l'importo delle somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio finanziario 2004, con riporto a zero delle differenze negative;
- d) capitoli per i quali risultano versamenti di residui non rinvenuti come resti da versare alla fine dell'esercizio finanziario 2004;
- e) un capitolo relativo ad un'entrata soppressa in corso d'anno, i cui proventi originariamente previsti erano stati utilizzati per regolare contabilmente un'uscita, già verificatasi, di pari importo;
- f) rendicontazioni relative ai residui di versamento (allegato 23) per i quali non risulta se ricomprendano anche quelli che bilanciavano i residui passivi non più riportati nel conto dei residui attivi, ma reiscritti nella competenza degli esercizi in cui vengono disposti i relativi pagamenti;
- g) determinazione non analitica del grado di esigibilità dei resti da riscuotere ed eccessivo divario tra la stima dello stesso e l'effettivo grado di realizzo dei crediti (allegato 24);
- h) capitoli per i quali si sono rilevate minori entrate rispetto alle previsioni iniziali e definitive di bilancio;

in ordine alla SPESA,

- a) eccedenze rispetto alle previsioni definitive di competenza, alla consistenza dei residui iniziali ed alle autorizzazioni definitive di cassa, sostanzialmente ricollegabili a discordanze relative ai pagamenti disposti mediante ruoli di spesa fissa dalle Direzioni provinciali dei servizi vari del tesoro, distintamente in conto competenza e in conto residui;
- b) spese effettuate in mancanza di stanziamenti in bilancio, registrate nel consuntivo come eccedenze, verificatesi su capitoli dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni e dell'Istituto agronomico per l'oltremare;
- c) decreti di accertamento residui ad oggi non ancora vistati o registrati dalla Corte, in quanto non si è concluso il relativo procedimento di controllo;
- d) assenza di elementi necessari per la valutazione delle politiche pubbliche di settore sulla base della classificazione incrociata per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base;
- e) emissioni di singoli pagamenti su mandati informatici a favore di una pluralità di destinatari;

in ordine al CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO,

- a) discordanze tra i dati della gestione di tesoreria risultanti nel conto dare e avere dell'Istituto che svolge il servizio di tesoreria centrale e provinciale, allegato al conto generale del patrimonio, e quelli riportati nel conto riassuntivo del tesoro, riguardanti - per le passività finanziarie - i conti correnti, gli incassi da regolare e le altre gestioni e, - per le attività finanziarie - le disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria, i pagamenti da regolare e gli altri crediti;
- b) incongruenze fra incassi e pagamenti di bilancio iscritti nel conto dare e avere del predetto Istituto, allegato al Conto generale del patrimonio, e quelli riportati nel Conto riassuntivo del tesoro;
- c) mancata dimostrazione dei valori iscritti per i debiti e i crediti relativi a mutui della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. trasferiti allo Stato;

- d) mancanza o incompletezza della documentazione giustificativa delle variazioni intervenute in alcune poste delle attività finanziarie, delle attività non finanziarie prodotte, delle attività non finanziarie non prodotte, nonché delle passività finanziarie in gestione alle amministrazioni di cui all'allegato R;
- e) mancata corrispondenza tra le poste relative alla gestione dei magazzini del Ministero della difesa, della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e della Polizia di Stato e le consistenze esposte nei riepiloghi delle amministrazioni;
- f) discordanza tra i dati relativi ai contratti attivi e passivi riferiti all'amministrazione della difesa e i valori riportati nelle corrispondenti poste patrimoniali;
- g) mancata iscrizione nel conto del fondo di dotazione dell'Agenzia del demanio;
- h) mancanza dei prescritti riferimenti metodologici e dei criteri di calcolo a corredo del "Conto consolidato della gestione statale e della Patrimonio dello Stato S.p.A." alla data del 31 dicembre 2005.

Le risultanze del rendiconto sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

(in euro)

	COMPETENZA	CASSA
Risparmio pubblico	(+ 1.508.752.791,11	(-) 16.413.799.970,35
Saldo netto da finanziare	(-) 35.209.802.743,16	(-) 48.836.348.724,19
Indebitamento netto	(-) 33.115.453.221,12	(-) 45.938.971.764,45
Ricorso al mercato	(-) 203.522.852.785,17	(-) 222.853.488.756,86
Avanzo primario	(+ 35.461.581.804,82	(+ 21.416.439.593,25
Differenza fra entrate complessive e spese complessive	(-) 8.143.221.331,86	(-) 27.473.857.303,55

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Consistenze al 31 dicembre 2005

## ATTIVITA'

Attività finanziarie	494.547.075.308,79	
Attività non finanziarie prodotte	102.304.577.157,08	
Attività non finanziarie non prodotte	2.695.429.078,15	
Totale		599.547.081.544,02

## PASSIVITA'

Passività finanziarie	1.953.594.537.393,62	
Totale		1.953.594.537.393,62
Eccedenza passiva al 31 dicembre 2005		1.354.047.455.849,60
Peggioramento patrimoniale dell'esercizio 2005		15.213.073.881,75

Nella relazione annessa alla decisione sono contenute osservazioni in ordine all'affidabilità e alla regolarità dei dati contabili, nonché considerazioni sui risultati della gestione finanziaria e dell'attività delle amministrazioni.

Il Pubblico Ministero, nell'intervento in udienza, ha svolto le sue considerazioni sulle risultanze del rendiconto, confermando le richieste formulate nella memoria scritta del 21 giugno 2006, con le integrazioni contenute nella requisitoria orale.

Considerato in

DIRITTO



Ai fini del presente giudizio, la Corte ha esaminato il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio e conti ad essi allegati.

Ai sensi degli articoli 21 e 39, commi primo e secondo, del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti n. 1214 del 1934, si è proceduto:

*per il Conto del bilancio,*

**- quanto all'ENTRATA:**

ai riscontri di conformità con le scritture indicate nel predetto art. 21 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, ed in particolare con i conti periodici di cui all'art. 262 del regolamento di contabilità generale dello Stato, nonché con i riassunti generali delle riscossioni e dei versamenti. Il riscontro delle risultanze è stato eseguito per tutte le poste contabili (unità previsionali di base, capitoli ed articoli) sui conti periodici rilevati attraverso il sistema informativo RGS – Corte dei conti;

**- quanto alla SPESA:**

a verificare la concordanza tra le spese ordinate e pagate durante l'esercizio dalle amministrazioni e le scritture tenute o controllate dalla Corte; ad accertare la regolarità dei decreti di accertamento dei residui passivi, nei limiti della documentazione allegata e dell'esistenza delle obbligazioni giuridiche che giustificano l'iscrizione delle somme nelle scritture contabili; a verificare la regolare estinzione di tutti i titoli di spesa e la corrispondenza dei dati conseguenti ai titoli estinti con quelli riportati nel conto riassuntivo annuale; ad accertare che i dati recati dai conti allegati corrispondano ai prospetti riassuntivi prodotti dai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

*per il Conto generale del patrimonio:*

alle verifiche concernenti la gestione patrimoniale, effettuate anche sulla base di documenti forniti dall'Amministrazione, allo scopo di accertare la regolare iscrizione delle singole movimentazioni patrimoniali sotto il profilo della corrispondenza con la documentazione giustificativa dei dati riportati nelle scritture contabili.

Tali verifiche hanno riguardato, in particolare, l'iscrizione delle singole movimentazioni patrimoniali, la corrispondenza delle variazioni intervenute nel conto patrimoniale con le relative iscrizioni nel conto del bilancio, le modalità di aggiornamento dei valori iscritti nelle poste patrimoniali e relativi allegati, la sussistenza dei requisiti di certezza ed esigibilità per il mantenimento della iscrizione nelle poste patrimoniali e relativi allegati, le modalità di determinazione dei valori di iscrizione dei beni materiali prodotti, le modalità di utilizzazione dei terreni e dei fabbricati di proprietà statale.

Per le operazioni finanziarie con riflessi patrimoniali la Corte ha effettuato le verificazioni sui conti periodici e sui riepiloghi generali dell'entrata. Per la spesa sono stati effettuati riscontri sulla base delle scritture tenute o controllate. Per le entrate riscosse e versate, per le somme riscosse e "da versare" e per quelle "da riscuotere", si è proceduto al riscontro dei dati esposti nel conto generale del patrimonio con i dati contenuti nei riassunti generali, trasmessi dai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

In esito ai riscontri e alle verifiche effettuati si è pervenuti alle seguenti conclusioni e determinazioni :

*A.- Conto del bilancio e conti ad esso allegati.*

Quanto all'Entrata (con riferimento alle corrispondenti lettere della parte in fatto)

*lettera a):*

1) sulla base delle verifiche di conformità – agli effetti dei commi primo e secondo dell'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti – sono stati elaborati gli allegati da B1 a B7 che danno conto delle discordanze tra il conto consuntivo e i conti periodici definitivi, con riguardo al conto di competenza ed al conto dei residui. Sui passaggi dalle scritture di base alle difformi risultanze esposte in quelle finali sono pervenute da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato spiegazioni a livello di titolo, sulle quali si riferisce nelle "Note sull'attendibilità e sull'affidabilità dei dati contabili del rendiconto dell'entrata", contenute nell'annessa relazione e che vanno viste alla luce dell'illustrazione di ordine generale delle cause che determinano le discordanze, fornita dallo stesso Dipartimento. Tra queste cause va, fra l'altro, evidenziata la presenza di "dati compensati", risultanti da operazioni con cui il sistema informativo automaticamente elimina le somme rimaste da versare (e quelle "da riscuotere") con segno negativo, assumendosi che l'importo accertato sia almeno pari a quello versato. In presenza di procedure di rettifica di tipo meramente

presuntivo, permangono dubbi sulla stessa complessiva attendibilità delle scritture di base e, conseguentemente, sulla loro idoneità ad essere utilizzate a fini di controllo anche nel corso della gestione, ai sensi dell'art. 262 del regolamento generale di contabilità, essendo le discordanze numerose e consistenti. Alle rettifiche automatiche si aggiungono successivamente quelle manuali conseguenti alle "comunicazioni ritardatarie" inviate dalle amministrazioni e contabilizzate senza verificare se le stesse costituiscano, in tutto o in parte, una componente delle già intervenute compensazioni automatiche. Ciò comporta l'inattendibilità di alcune voci del conto consuntivo e l'emersione di incongruenze all'interno del rendiconto finale, quali sono i casi di riaccertamenti e insussistenze non spiegate relativamente ai resti da riscuotere a fine esercizio per numerosi capitoli. Per tali motivi va dichiarata l'irregolarità del conto dei residui relativi alle poste risultanti dagli allegati da B1 a B7;

*lettera b):*

2) analogamente agli anni precedenti, anche per il 2005 l'importo dei residui finali è diverso da quello che dovrebbe risultare dai residui iniziali al netto dei versamenti in conto residui, e con l'aggiunta del "da versare" e "da riscuotere" in conto competenza dell'anno di rendicontazione. I residui finali ammontano, infatti, a 151.248 milioni, invece di 145.145 milioni, risultanti dal procedimento di calcolo. La differenza in più, di 6.103 milioni, è costituita dal saldo fra riaccertamenti e insussistenze emergenti per i singoli capitoli, ma di cui non si conosce né la composizione, né, tanto meno, l'origine. Il loro importo non risulta, infatti, dal rendiconto, ma può essere calcolato solo per differenza, e peraltro per l'insieme dei residui e non separatamente per i residui di versamento ed i residui di riscossione. Nel 2005, diversamente da quanto avvenuto nel precedente quadriennio, a prevalere sono i riaccertamenti. Ciò, ovviamente, non toglie che nel corso dell'anno si siano verificate insussistenze, di importo, anche rilevante, non determinabili in base al rendiconto. Così come non sono determinabili le specifiche voci di bilancio interessate, tanto per i riaccertamenti, quanto per le insussistenze.

Alla luce delle conclusioni delle analisi condotte dalla Corte negli anni precedenti, l'emergere di tali differenze è da ricollegarsi alle incongruenze che si manifestano nel rendiconto a seguito delle compensazioni automatiche e delle successive rettifiche manuali che vengono operate senza verificare la loro eventuale sovrapposizione, in tutto o in parte, con le rettifiche già intervenute in via automatica. Il dato sui residui iniziali finisce così con il risultare del tutto indipendente rispetto alle altre voci del rendiconto.

Oltre alla scarsa trasparenza delle rappresentazioni di bilancio e, conseguentemente, del calcolo dei saldi di finanza pubblica, ciò limita la necessaria raffrontabilità dell'andamento delle entrate fra i diversi esercizi finanziari;

3) la nota preliminare al consuntivo dell'entrata espone le differenze fra i residui degli anni precedenti (comprensivi delle somme rimaste da riscuotere) e l'importo dei relativi versamenti, indicando il primo termine nelle cifre risultanti all'inizio dell'anno (116.856 milioni) e non in quelle (122.959 milioni) determinate a seguito delle successive rettifiche. Tali differenze, tenuto conto delle suddette rettifiche, non coincidono con gli importi dei resti complessivi di anni precedenti risultanti dal consuntivo. Nell'allegato E viene riportato l'elenco dei saldi delle insussistenze calcolate dalla Corte per i diversi centri di responsabilità interessati;

*lettera c):*

4) il rendiconto dell'esercizio 2005 espone gli importi delle riscossioni dei residui dell'anno non cumulati con quelli derivanti dai versamenti di somme che risultavano rimosse, ma non versate, alla fine dell'esercizio finanziario precedente. Gli importi riportati non sono stati tuttavia rilevati direttamente, ma sono stati calcolati secondo una procedura aritmetica che la stessa Corte, in sede di esame del rendiconto, aveva utilizzato per evidenziare l'entità delle duplicazioni derivanti dalla mancata distinzione fra riscossioni residui dell'anno e riscossioni residui comprensive anche dei versamenti delle somme che risultavano rimosse ma non versate alla fine dell'anno precedente. L'evidenziazione in consuntivo del dato della riscossione netta dei residui consente di eliminare dal rendiconto le duplicazioni connesse all'impiego del dato lordo, assicurando così una maggiore trasparenza e veridicità del conto del bilancio. Tuttavia, il mero calcolo attraverso il quale tali dati vengono ottenuti è inidoneo a far conoscere se ed in quale misura le somme rimaste da versare alla fine del precedente esercizio finanziario siano state effettivamente versate nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, non essendo dimostrato che tutte le somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio precedente siano state effettivamente versate. Conseguentemente, non possono essere determinati gli importi delle pendenze di versamento - corrispondenti a recuperi effettuati sulle riscossioni direttamente dagli enti riscuotitori per aggi e spese sostenute - che restano patologicamente presenti da un anno all'altro in bilancio, in ragione della mancata regolazione contabile dal lato della spesa per l'insufficiente dotazione dei relativi capitoli.

L'importo delle somme riscosse nell'esercizio, di 3.890 milioni, è pari alla differenza tra il riscosso residui (20.986) e quanto rimasto da versare alla fine del 2004 (17.095). Esso costituisce, con riferimento alle riscossioni, la somma algebrica dei capitoli con importi positivi e negativi, ammontanti rispettivamente a +4.491 e -618 milioni. Tali importi differenziali vengono riportati negli allegati F1 e F2 per singole voci di consuntivo (unità previsionali di base, capitoli ed articoli) e le poste di segno negativo (e cioè con un ammontare di versamenti nel 2005 inferiore all'importo dei resti finali da versare del 2004) negli allegati G1 e G2.

Tali importi di segno negativo non sono rinvenibili nel rendiconto in quanto, nei casi in cui la differenza fra l'importo del riscosso totale dei residui e l'importo delle somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio finanziario 2004 risulti negativo, si è provveduto a iscrivere un importo nullo. In realtà, l'importo con segno negativo costituisce solo un indicatore del fatto che una parte delle somme rimaste da versare a fine 2004 non è stata versata neppure nel corso del 2005 e resta, quindi, tuttora da versare.

Delle poste elencate negli allegati G1 e G2 va dichiarata l'irregolarità.

Stesse considerazioni valgono per i soli versamenti in conto residui: per numerosi capitoli si è, infatti, riscontrato che l'importo riportato in consuntivo come versamento in conto residui (6.443 milioni) non tiene conto delle somme, che pur essendo state riscosse, rimanevano tuttavia ancora da versare alla fine del 2004 (11.332 milioni). Negli allegati H1 e H2 vengono riportate le poste con versamenti netti negativi (e cioè con un ammontare di versamenti nel 2005 inferiore all'importo dei resti finali da versare del 2004), poste per le quali va dichiarata l'irregolarità;

*lettera d):*

5) in ordine ai versamenti in conto residui, sulla base delle verifiche effettuate sono stati rilevati importi per complessivi 68,8 milioni, in assenza di resti da versare contabilizzati nell'esercizio 2004. Delle poste indicate negli allegati I1 e I2 va dichiarata l'irregolarità;

*lettera e):*

6) l'abrogazione (art. 3, comma 28 d.l. n. 203/2005 convertito nella legge n. 248 del 2005) dell'obbligo di versamento da parte delle banche entro il penultimo giorno lavorativo dell'anno dell'1,5 per cento delle somme riscosse nel 2003 (d.l. n. 10.12.2003, n. 341, convertito nella legge n. 31 del 2004, e successive modificazioni, d.l. n. 282 del 2004 convertito con modificazioni nella legge n. 307 del 2004) ha comportato una minore entrata

nel 2005 per versamenti totali delle entrate tributarie non effettuati per 5.185 milioni sul capitolo di entrata 1262. Conseguentemente la Corte aveva chiesto chiarimenti sulle modalità di copertura della spesa del cap. 3932/economia e finanze, posto che era venuta a mancare la relativa fonte di finanziamento.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre ha evidenziato la neutralità in termini di conti della Pubblica Amministrazione della soppressione del prelievo che, se mantenuto, avrebbe comportato un corrispondente aumento dell'indebitamento, non ha fornito chiarimenti in ordine agli effetti della regolazione contabile della spesa per 5.185 milioni operata il 9 maggio 2005 utilizzando i proventi riassegnabili di pari importo che sarebbero stati versati dalle banche sul capitolo 1262 dell'entrata il penultimo giorno lavorativo dell'anno ai sensi del poi abrogato disposto del d.l. n. 341 del 2003 e successive modificazioni.

Va inoltre evidenziato che già nell'analisi delle contabilità delle Amministrazioni si è rilevata l'anomalia di un importo negativo per i residui di versamento, che è stata azzerata con procedura automatica in sede di costruzione del consuntivo, come esplicitato nelle "Note sull'attendibilità e sull'affidabilità dei dati contabili del rendiconto dell'entrata".

Per tali motivi, le risultanze del capitolo 1262 vanno escluse dalla dichiarazione di regolarità;

*lettera f):*

7) in ordine alle risultanze dei residui, e specificamente alle somme rimaste da versare, si osserva che queste ultime si riferiscono a partite (del complessivo ammontare di circa 17.542 milioni, come risulta dall'apposito allegato 23 al rendiconto), collegate a residui della spesa per regolazioni contabili, e ad "altri residui". A proposito di questi residui di versamento, l'Agenzia delle entrate ha escluso che sia stata operata alcuna ripartizione delle somme riscosse al netto delle compensazioni negli esercizi finanziari successivi al 1999. A seguito delle richieste istruttorie della Corte, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si è limitato a precisare che l'Allegato n. 23, relativamente alla Regione Sicilia, evidenzia le somme acquisite direttamente dalla Regione stessa, per le quali deve essere fatta la regolazione contabile a carico della spesa, non essendo, lo stesso, deputato ad indicare eventuali importi relativi a versamenti diretti da operarsi da parte della predetta Regione.

L'importo dei resti da versare diversi da quelli relativi alle somme acquisite direttamente dalle Regioni Sicilia e Sardegna e di pertinenza dello Stato presenti nell'allegato 23, anche